REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

PER LE PROFESSIONI

Responsabilità Civile del Professionista

Assicurazione Responsabilità Civile

AGENZIA DI TORINO BORGO PO

CODICE	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA	SIRE
133	**2010/03/2076871**		001	03010

CONTRAENTE C.B. AMMINISTRAZIONI — CODICE FISCALE O PARTITA IVA 07241330013

DOMICILIO V. ANTONIO PACINOTTI 8 TORINO TO C.A.P. 10144

DECORRENZA CONTRATTO	SCADENZA CONTRATTO	DURATA CONTRATTO	DATA PRIMA SCADENZA	RATEAZIONE	INDICIZZAZIONE
g. 30 m. 06 a. 2010	g. 30 m. 06 a. 2011	a. 01 m. 00 g. 00	g. 30 m. 06 a. 2011	Annuale	si/no SI

SOSTITUISCE LE POLIZZE: IN PARTE si/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL m a	COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA	INCASSATO AL %
NO	133	03	0133/03/0101025	06 2010						

TOTALE PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE PRIMA RATA EURO
423,99	42,40	24,40	109,21	**600,00**
423,99	42,40	24,40	109,21	TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO **600,00**

TAC.RINNOVO si/no	REG.PREMIO si/no	TEMP. si/no	T.PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE si/no	m.	a.	RISCHIO COMUNE Agenzia	Ramo	N Polizza	POLIZZA COLLEGATA Agenzia	Ramo	N.Polizza	CODICE DI AGGREGAZIONE
SI	NO	NO	0	30811	NO									

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

IL CONTRAENTE DICHIARA:
1) Non si sono verificati, nell'ultimo quinquennio, sinistri inerenti alle garanzie prestate;
2) Non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza;
3) Nell'ultimo quinquennio non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza.

CHI ASSICURIAMO

I professionisti sottoindicati per la responsabilità civile loro derivante in relazione all'attività descritta:
Attività svolta AMMINISTRATORE STABILI CONDOMINIALI
Nome iscritto all'albo di categoria: BARZAGHI CLAUDIO
Studio professionale sito in V. ANTONIO PACINOTTI 8 10144 TORINO (TO)
Persone iscritte all'albo n. 1 Dipendenti e collaboratori n. 1

QUANTO ASSICURIAMO

Per sinistri comportanti danni patrimoniali:
- limite per anno assicurativo e per sinistro € 516.500

Per sinistri comportanti danni corporali o materiali:
- limite per anno assicurativo € 516.500
- limite per sinistro € 516.500

Si intendono operanti le NORME AGGIUNTIVE riportate sull'allegato Mod.5060 VAR di cui alle lettere: A - C

SVILUPPO DEL PREMIO

Fatturato	Somma assicurata € 0,00	Tasso ‰	Premio netto €	0,00	
Unità/professionisti assicurati	Numero assicurati 1		Premio unitario € 423,99	Premio netto €	423,99
			Totale premio netto	€	423,99

Il "premio minimo" imponibile dovuto alla Società per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà in nessun caso essere inferiore a € 0,00.

0000000000000000000000000000000000

AGENZIA : TORINO BORGO PO POLIZZA n. : 2010/03/2076871

Formano parte integrante del contratto l'allegato Mod. 5080 RCG, che il Contraente dichiara di ricevere e approvare, nonché il Mod.5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione Mod. 5080 RCG: Art. 4 (Inizio e termine dell'assicurazione); **Art. 5** (Decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di assicurazione dello scoperto); **Art. 9** (Obbligo di comunicare alla Società tutti gli elementi per la regolazione del premio; sospensione della garanzia per mancata comunicazione dei dati necessari per la regolazione; riduzione di massimali e risarcimenti in caso di regolazione del premio inferiore a quello dovuto; facoltà di recesso della Società); **Art. 16** (Patto di gestione della lite, inopponibilità alla Società delle pratiche per la rilevazione del danno e degli atti successivi); **Art. 17** (Facoltà per le Parti di rinunciare alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata); **Art. 18** (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); **Art. 19** (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 2 mesi prima della scadenza).

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20

1127150000212350

Il premio è stato incassato il _____ in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore) _____

POSTA IN ARRIVO
- 8 LUG 2010
SOCIETA' REALE MUTUA
AGENZIA BORGO PO

ALLEGATO

AGENZIA : TORINO BORGO PO POLIZZA n. : 2010/03/2076871 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO
LIMITATAMENTE AI DANNI PATRIMONIALI IN CASO DI SINISTRO VERRÀ APPLICATO UNO SCOPERTO, A CARICO DELL'ASSICURATO, PARI AL 5% DEL DANNO CON IL MINIMO ASSOLUTO DI €. 100,00.
FERMO IL RESTO

NORME AGGIUNTIVE

A) RESPONSABILITA' VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI

1) A parziale deroga dell'art. I lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL, sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato, **limitatamente al caso di morte o di lesioni corporali.**
2) Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese), quale civilmente responsabile:
   A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DAR. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
   B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 dei D. R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

C) MULTE , AMMENDE, SANZIONI AMMINISTRATIVE

A parziale deroga dell'art. 3 lett. g) delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per sanzioni pecuniarie (multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali) inflitte ai clienti dell'Assicurato, **fino alla concorrenza per ogni anno assicurativo di un importo pari ad un terzo del massimale previsto per danni patrimoniali.**

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

POSTA IN ARRIVO
- 8 LUG 2010
SOCIETA' REALE MUTUA
AGENZIA BORGO PO

0000000000000000000000000000000000